



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

e dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2026

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante
disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei
mercati internazionali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, come di seguito si illustra.

ART. 1.

(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)

Il comma 1 prevede che le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunichino giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ai sensi del comma 2 i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il comma 3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti demandando le relative funzioni al Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza.

La Guardia di finanza, ai sensi del comma 4, effettua gli accertamenti necessari e trasmette le risultanze al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza.

Il comma 5 prevede, altresì che, fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmetta entro due giorni all'Autorità giudiziaria le suddette risultanze istruttorie, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di "manovre speculative su merci" di cui all'articolo 501-bis codice penale.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

(Misure in materia di accise)

L'articolo 21 del testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo TUA.

In considerazione della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dalla situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, l'articolo in illustrazione provvede a ridurre temporaneamente le aliquote di accisa sui carburanti maggiormente diffusi. In particolare, con il comma 1 si provvede a rideterminare, in diminuzione, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL impiegati come carburanti e a indicare il periodo in cui tali misure verranno applicate, ovvero a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data. Con il comma 2 dell'articolo in illustrazione si provvede a individuare la necessaria copertura economica delle minori entrate a titolo di accisa derivanti dall'applicazione di quanto stabilito al comma 1.

ART. 3.

(Misure in favore dell'autotrasporto)

Il comma 1 riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel mese di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 6, in considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Il comma 6 interviene sulla disciplina di cui l'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la pubblicazione, a opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione. Tali costi di esercizio sono pubblicati in forma di tabelle, come desunte da uno studio commissionato dal Comitato Centrale dell'Albo dell'autotrasporto, in riferimento alle 4 classi di peso dei veicoli individuate. Tale pubblicazione, aggiornata trimestralmente nel sito internet dell'Amministrazione, ha una rilevante valenza per il settore dell'autotrasporto di merci, essendo finalizzata a consentire alle imprese di autotrasporto di merci la definizione del giusto corrispettivo per le prestazioni di trasporto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti connesse alle tensioni geopolitiche con effetti sull'aumento dei costi dell'energia, la disposizione è volta a consentire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, un adeguamento più frequente della componente del costo del gasolio.

ART. 4.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)

La disposizione, al comma 1, prevede il riconoscimento alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.

ART. 6.

(Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 1.***(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)***

Il comma 1 prevede che le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunichino giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ai sensi del comma 2, i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il comma 3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti demandando le relative funzioni al Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza.

La Guardia di finanza, ai sensi del comma 4, effettua gli accertamenti necessari e trasmette le risultanze al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza.

Il comma 5 prevede, altresì che, fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmetta entro due giorni all'Autorità giudiziaria le suddette risultanze istruttorie 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di "manovre speculative su merci" di cui all'articolo 501-bis codice penale.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione ha carattere procedurale e all'attuazione della stessa le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2.***(Misure in materia di accise)***

La disposizione prevede che, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in esame e fino al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari a 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 16,777 cent €/kg (167,77 euro/mille kg).

Si premette che nella rideterminazione dell'aliquota dell'accisa, rispettivamente, per la benzina e per il gasolio usato come carburante nella misura di 472,90 euro per 1000 litri e per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti nella misura di 167,77 euro per mille chilogrammi, disposta dal presente articolo, si è tenuto conto dell'effetto della riduzione dell'accisa conseguente al verificarsi, con riferimento al mese di febbraio 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito l'adozione, contestualmente al presente provvedimento, del decreto interministeriale del 18 marzo 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo. Tanto premesso, la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire nell'ambito del presente provvedimento è stata elaborata a partire dai più recenti dati di consumo di gasolio motori e benzina pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella sezione "Statistiche energetiche e minerarie – Consumi petroliferi", riproporzionate per tener conto del periodo di applicazione della disposizione. Tali consumi, originariamente espressi in tonnellate, sono stati convertiti in litri e sui consumi così ottenuti sono state applicate le variazioni di aliquota previste dalla disposizione. La stima incorpora l'elasticità di breve periodo della domanda rispetto al prezzo alla pompa, tenendo conto della variazione dei consumi all'aumentare o al ridursi dell'aliquota di accisa e, conseguentemente, del prezzo alla pompa. Per quanto riguarda la componente di prezzo alla pompa legata all'evoluzione del prezzo industriale, la stima si basa sulle proiezioni di breve termine sull'andamento del prezzo del petrolio.

Sono inclusi nella stima gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali casi, la variazione dell'aliquota ordinaria genera un effetto di cassa legato esclusivamente al disallineamento temporale tra il momento del versamento dell'accisa piena e il momento del rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata.

La stima considera anche gli effetti sull'IVA dovuta sull'accisa e la deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette.

Si riporta, di seguito, la tabella contenente la stima degli effetti di gettito complessivi derivanti dalla disposizione. Nell'ultima riga della tabella sono riportati gli effetti finanziari complessivi al netto della quota relativa alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali interessati dalle disposizioni di spettanza delle Regioni



a statuto speciale e delle Province autonome, stimata tenendo conto anche dei decimi di compartecipazione da attribuire alle singole Autonomie.

	2026	2027	2028	dal 2029
Accise	-408,4	0,0	0,0	0,0
IVA	-67,9	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	11,0	-4,8	0,0
IRAP	0,0	2,9	-1,3	0,0
Crediti d'imposta	58,9	1,6	0,0	0,0
Totale	-417,4	15,5	-6,1	0,0
Effetti su comp. RSS	-23,9	0,7	-0,3	0,0
Totale al netto compartecip.	-393,5	14,8	-5,8	0,0

in milioni di euro

ART. 3.

(Misure in favore dell'autotrasporto)

Il comma 1 riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel mese di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti,



nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 6, in considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

ART. 4.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)

La disposizione, al comma 1, prevede il riconoscimento alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

ART. 5.
(Disposizioni finanziarie)

La norma individua la copertura finanziaria.

In particolare, al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di ciascuno stato di previsione della spesa di cui al seguente Allegato 1;

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 2;

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004.

Allegato 1

Ministero <i>(Dati in migliaia di euro)</i>	2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	96.500
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.382
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355



MINISTERO DELLA CULTURA	25.012
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053
MINISTERO DEL TURISMO	1.649

ART. 6.***(Entrata in vigore)***

La disposizione reca l'entrata in vigore del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo ☒ negativo ☐

18/03/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Daria Perrotta*Firma Digitale

[illegible]

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)

1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti *internet* e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in

aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.

4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-*quinquies* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'Autorità giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di « manovre speculative su merci » di cui all'articolo 501-*bis* codice penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno successivo alla data di pubblicazione

del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 3.

(Misure in favore dell'autotrasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla

formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5.

6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Articolo 4.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di ciascuno stato di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 2;

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Salamanca, addì 18 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Ministero (Dati in migliaia di euro)	2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	96.500
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	25.382
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355
MINISTERO DELLA CULTURA	25.012
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053
MINISTERO DEL TURISMO	1.649

